

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-bis  
n. 28-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE RUSSO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DOTTOR **GIOVANNI PRANDINI**, NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI *PRO TEMPORE*, NONCHÈ DEI SIGNORI **SEVERINO CITARISTI**, **VINCENZO LODIGIANI** E **TIZIANO VECCELLIO**

per il reato di cui agli articoli 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 322 del codice penale  
(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e istigazione alla corruzione)

**Trasmessa dalla Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Roma l'8 aprile 1999**

**e pervenuta alla Presidenza del Senato il 21 maggio 1999**

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 26 luglio 1999**  
—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il 31 marzo 1999 il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma ha presentato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici *pro-tempore*, nonché dei signori Severino Citaristi, Vincenzo Lodigiani e Tiziano Vecellio, per il reato di cui agli articoli 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 322 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e istigazione alla corruzione).

L'8 aprile 1999 il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha trasmesso la richiesta al Presidente del Senato, che l'ha deferita alla Giunta il 24 maggio 1999 ed annunciata in Aula il 26 maggio successivo.

Il dottor Prandini, in data 8 luglio 1999, ha fatto pervenire alla Giunta un memoria scritta.

La Giunta ha esaminato la richiesta nella seduta del 13 luglio 1999.

\* \* \*

Come risulta dalla relazione del Collegio per i reati ministeriali, i signori Giovanni Prandini, Severino Citaristi, Vincenzo Lodigiani e Tiziano Vecellio sono imputati del reato di cui agli articoli 110, 81, capoverso, 319, 319 bis e 322 del codice penale «perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il Prandini nella sua qualità di Ministro dei Lavori Pubblici e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ANAS, e il Citaristi nella sua qualità di deputato e di segretario amministrativo della D.C., in concorso tra loro, ricevevano da Vecellio Tiziano, legale rappresentante della ICORI S.p.A. e Lodigiani Vin-

cenzo, legale rappresentante della Lodigiani S.p.A., la somma di 278.000.000 per ottenere e essere agevolati nella aggiudicazione dei lavori suppletivi, per i quali era necessaria una perizia suppletiva poi approvata dall'ANAS, in relazione al lotto n. 8 della Autostrada Vittorio Veneto - Pian di Vedoia, lavori affidati a trattativa privata dalla Società Autostrade alla Associazione temporanea di imprese ICORI - Lodigiani».

Il procedimento trae origine dalle dichiarazioni rese dai signori Vincenzo Lodigiani e Tiziano Vecellio ai pubblici ministeri di Milano e di Pordenone. In particolare, il Signor Vincenzo Lodigiani dichiarava al P.M. di Milano il 10/6/1993 (e ribadiva in seguito al P.M. di Roma ed al P.M. di Pordenone) di avere versato al signor Severino Citaristi, nel 1991, la somma di 278.000.000, e che tale somma, unitamente a quella di pari importo versata al Balsamo, era stata concordata per sbloccare con esito favorevole la pratica per l'approvazione di perizia suppletiva relativamente al lotto autostradale Vittorio Veneto-Pian di Vedoia; aggiungeva che l'*iter* di approvazione di tale perizia risultava bloccato «per precisa volontà del Prandini» e che «non appena furono presi gli accordi necessari per i pagamenti la situazione si sbloccò immediatamente»; precisava, in un successivo interrogatorio reso al pubblico ministero di Pordenone il 1/3/1995, che Vecellio (amministratore della ICORI s.p.a. con cui la Lodigiani s.p.a. operava in raggruppamento di imprese) aveva cercato autonomamente di sollecitare la approvazione della variante, sia presso l'ufficio ANAS di Bologna, sia presso la Società Autostrade, ma senza successo («egli si trovava di fronte a un muro impenetrabile»), che prese allora, anche su richiesta del Vecellio, contatti con la Società

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autostrade e con l'Anas e gli fu riferito che «la perizia non veniva mai messa all'ordine del giorno, e naturalmente come è ormai emerso, ma già me ne ero reso conto all'epoca, ciò derivava dalla notevole influenza del Ministro Prandini», che quindi si rivolse a Citaristi e a Balsamo spiegando il problema, essi promisero il loro aiuto, ciò comportava una ulteriore contribuzione, riferì naturalmente il tutto al Vecellio che diede la sua approvazione. Concludeva il Lodigiani: «Naturalmente mi accorsi immediatamente che i due segretari amministrativi avevano interceduto in nostro favore presso l'ANAS e difatti poco dopo la perizia fu messa all'ordine del giorno ed approvata dal Consiglio di Amministrazione». Il signor Tiziano Vecellio, dal canto suo, dichiarava al P.M. di Pordenone il 26/1/1995: «Durante il corso dei lavori emerse la necessità di lavori suppletivi per i quali era necessario acquisire una perizia suppletiva che doveva avere la approvazione dell'ANAS. Il titolare della Lodigiani, mi sembra Vincenzo Lodigiani, mi disse che si sarebbe interessato lui con i vertici dell'ANAS per ottenere in tempi ragionevoli la necessaria approvazione e che questo avrebbe comportato un sacrificio economico di cui successivamente mi avrebbe chiesto la compartecipazione. Questa situazione maturò, se ben ricordo, verso la fine del 1990. Qualche tempo dopo il Lodigiani, ottenuta l'approvazione dell'ANAS, mi richiese come contributo una somma di lire 50 milioni che gli detti personalmente e a lui direttamente in più di una occasione».

Sulla base di queste risultanze, espote nella relazione del Collegio per i reati ministeriali, il Collegio ha ritenuto che non ricorrano le condizioni per disporre l'archiviazione degli atti ed ha pertanto richiesto al Senato l'autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione. Ha dato atto, il Collegio, che l'ex Ministro Prandini ha negato ogni addebito sostenendo che l'istruttoria tecnica ha seguito i gradi di verifica previsti dalla normativa vi-

gente e che la successiva approvazione era il risultato di un atto dovuto; ma ha disatteso tale tesi difensiva osservando, alla luce delle dichiarazioni di Lodigiani e di Vecellio, che il dottor Prandini, nella sua duplice veste di Ministro e di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ANAS, aveva invece avuto «una parte preminente e propulsiva nel "bloccare", prima della promessa e del pagamento della "tangente", l'approvazione dei lavori suppletivi, e nel renderla celere una volta percepito il "compenso" concordato per conseguire tale finalità». Il Collegio ha altresì dato atto che, ricevuti gli atti dalla Procura della Repubblica di Roma ed investito così della «*notitia criminis*», aveva acquisito le dichiarazioni del solo Prandini, essendosi il Vecellio e Crespo Antonio (persona indagata in procedimento connesso) avvalsi della facoltà di non rispondere ed avendo Citaristi e Lodigiani omesso di comparire; ma ha ritenuto inutile l'espletamento di ulteriori attività istruttorie, ed in particolare di dubbia utilità l'incidente probatorio richiesto dal P.M. avuto riguardo alla condotta processuale della maggior parte dei soggetti sottoposti ad indagine che si erano avvalsi della facoltà di non rispondere.

Il Dott. Prandini, con la memoria trasmessa l'8 luglio 1999, ha chiesto alla Giunta di proporre al Senato «il diniego dell'autorizzazione a procedere per avere egli agito per il perseguimento di un preminente esercizio pubblico delle funzioni di governo ovvero, in subordine, la restituzione degli atti al Collegio inquirente per l'espletamento delle attività di indagine richieste dal P.M.».

\* \* \*

Il dottor Giovanni Prandini sostiene che non esisterebbe alcun elemento concreto atto a collegare la sua persona alla vicenda in questione. «L'unica risultanza indagativa che in qualche modo collegherebbe la mia persona alla confusa vicenda riferita nella richiesta di autorizzazione a procedere - egli osserva - è costituita da dichiarazioni

che sarebbero state rese alla Autorità Giudiziaria da Lodigiani Vincenzo, il quale, chiamato a confermare tali dichiarazioni dinanzi al Collegio inquirente, ometteva persino di comparire».

La questione così posta, peraltro, concerne il punto se l'ex Ministro Prandini abbia, o meno, commesso i reati che gli sono attribuiti; se sia fondata, in fatto, oppure no, la ricostruzione della accusa secondo cui egli avrebbe dapprima ritardato e poi accelerato l'iter della pratica di competenza del Consiglio di Amministrazione dell'ANAS in funzione della «tangente» richiesta da Citaristi e Balsamo a Lodigiani e poi da questo (e per suo tramite anche da Vecellio) effettivamente pagata. Si tratta però, come è evidente, di questione che esula dalla competenza del Senato, appartenendo essa alla esclusiva competenza della Autorità Giudiziaria; alla quale spetta esclusivamente, altresì, verificare la consistenza degli elementi esposti dalla accusa a sostegno della sua ricostruzione dei fatti.

Né potrebbe sostenersi che dalla esistenza, o meno, di un collegamento tra l'operato dell'ex Ministro Prandini e la «tangente» che, secondo le dichiarazioni rese al P.M. da Lodigiani e Vecellio, sarebbe stata pagata a Citaristi e Balsamo, dipenda l'accertamento se, ai sensi dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1, «l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo». Infatti se fosse ritenuto che quel collegamento non esiste, ne seguirebbe non la ricorrenza di detta condizione di improcedibilità, ma, più radicalmente, la insussistenza del reato; se invece fosse ritenuto che quel collegamento esiste, non potrebbe di certo sostenersi che il Ministro avrebbe agito per le finalità indicate dal citato articolo 9 della legge costituzionale n. 1/89.

Sulla base di queste considerazioni, la Giunta ha ritenuto che non sussistono le condizioni per proporre alla Assemblea del Senato il diniego della autorizzazione a procedere. Ha ritenuto altresì che non sussistano ragioni per rimettere gli atti al Collegio per i reati ministeriali ai fini di ulteriori attività istruttorie. È vero, infatti, che il potere di indagine del Collegio Ministeriale può svolgersi con tutta l'ampiezza necessaria senza essere condizionato dalla previa autorizzazione della Camera di appartenenza, come ha stabilito la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 403/94; ma è altrettanto vero che spetta esclusivamente al Collegio stabilire quali siano le indagini necessarie e sufficienti ai fini delle proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione ovvero alla richiesta di autorizzazione a procedere, e che della eventuale incompletezza delle indagini la Camera di appartenenza, sempre secondo il citato insegnamento della Corte Costituzionale, «non potrebbe dolersi se non sotto il più radicale profilo della non leale cooperazione tra poteri». Peraltro, nel caso in esame, le eventuali ulteriori indagini, stando alle prospettazioni difensive, sarebbero finalizzate esclusivamente all'accertamento che l'ex Ministro Prandini non avrebbe commesso il fatto che gli è addebitato, sicchè è in ogni caso da escludere qualsiasi loro rilevanza ai fini della valutazione, riservata al Senato, circa la sussistenza o meno delle condizioni di procedibilità di cui all'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1.

\* \* \*

La Giunta, pertanto, ha deliberato di proporre alla Assemblea di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del Dottor Giovanni Prandini e, conseguentemente, anche nei confronti dei Signori Severino Citaristi, Vincenzo Lodigiani e Tiziano Vecellio.

RUSSO, *relatore*